

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2081

Vol. 1973/0375

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2081 def.

Bruxelles, 13 dicembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativa all'importazione in franchigia
dai dazi della tariffa doganale comune
degli oggetti a carattere educativo,
scientifico o culturale

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 2081 def.

RELAZIONE

L'Accordo, denominato Accordo di Firenze, elaborato sotto gli auspici dell'Unesco e entrato in vigore il 21 maggio 1952, prevede, a determinate condizioni, l'importazione in franchigia dai dazi doganali degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale. Otto dei nove Stati membri della Comunità sono già da diversi anni parti contraenti dell'Accordo. L'Irlanda che vi ha aderito recentemente non ne applica ancora le disposizioni.

In realtà, anche negli Stati membri che applicano l'Accordo di Firenze, la portata delle misure adottate sulla base dello stesso diverge sensibilmente. Tali divergenze sono il risultato, da un lato, dell'interpretazione, più o meno liberale, data in ciascuno di essi alle disposizioni stesse dell'Accordo; dall'altro, della subordinazione della concessione della franchigia prevista dallo Accordo al verificarsi di una determinata situazione di fatto (assenza di strumenti o di apparecchi di valore scientifico equivalente a quelli per i quali è richiesta l'importazione in franchigia), situazione di fatto rilevante solo se si riscontra nello Stato membro interessato, e che non riguarda invece la Comunità nel suo insieme.

Al problema giuridico che solleva l'esistenza negli Stati membri di norme che derogano, in condizioni peraltro variabili, all'applicazione della Tariffa doganale comune, si somma, dunque, un problema economico che, tenuto conto degli obiettivi del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, deve essere risolto in modo tale che d'ora in poi la concessione della franchigia sia presa in considerazione in relazione alle possibilità offerte dall'industria comunitaria nel suo insieme di fornire gli apparecchi o gli strumenti necessari all'insegnamento o alla ricerca scientifica nella Comunità.

La presente proposta di regolamento contiene le disposizioni che si dovrebbero prendere per un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Accordo di Firenze. L'analisi del suo contenuto è il seguente:

- a) Gli articoli 1 e 2, considerati in relazione agli allegati I e II, costituiscono una trasposizione pura e semplice in termini tariffari delle disposizioni dell'Accordo di Firenze.
- b) L'articolo 3 determina le condizioni di importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli strumenti e apparecchi scientifici destinati all'insegnamento o alla ricerca scientifica. Esso, nel trasporre su scala comunitaria le disposizioni, sotto lettera b dell'allegato D, dell'Accordo di Firenze, prevede che la concessione della franchigia sia d'ora in poi subordinata alla condizione che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non siano attualmente fabbricati nella Comunità, quest'ultima intesa come costituente "il paese d'importazione". In tal modo la situazione derivante dall'applicazione di tale Accordo nella Comunità sarà resa del tutto uniforme con le esigenze del Trattato di Roma.
- c) Tenuto conto dell'evoluzione costante della tecnica, non è possibile stabilire un elenco degli strumenti e apparecchi suscettibili d'essere ammessi in franchigia a un determinato momento. Un elenco siffatto, oltre a dover essere sottoposto ad un aggiornamento continuo, presenterebbe anche l'inconveniente di riprendere sotto una designazione commerciale, poco compatibile con la neutralità che deve presentare ogni strumento tariffario, tali strumenti e apparecchi.

../..

Cosicchè (e ciò forma oggetto dell'articolo 4) si è stimato preferibile istituire una procedura di consultazione nello ambito di un Comitato che permetta una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione. Tale procedura consentirà in particolare di determinare, in vista di una richiesta d'importazione in franchigia, se uno strumento o apparecchio di valore scientifico equivalente e quello che forma oggetto della richiesta stessa sia disponibile nella Comunità. Essa potrà anche, se del caso, essere utilizzata per la determinazione delle condizioni di applicazione dell'una o dell'altra delle disposizioni della regolamentazione di base.

- d) Secondo il parere della Commissione, al suddetto Comitato, le cui condizioni di funzionamento sarebbero le stesse di quelle dei Comitati specializzati già esistenti in materia doganale, si potrebbero attribuire in seguito delle competenze in altri settori della legislazione doganale, in vista dell'applicazione pratica delle misure attualmente in via di elaborazione nello ambito dei servizi della Commissione e la cui entrata in vigore costituirà una tappa decisiva nella realizzazione dell'unione doganale (procedura comune di immissione in libera pratica, regime generale delle franchigie doganali, norme di rimborso e di recupero dei dazi doganali e altre imposizioni all'importazione, regime applicabile alle merci in reintroduzione, ecc...)
- Il ruolo del Comitato, di cui è proposta l'istituzione, sarà così quello di partecipare all'elaborazione delle misure necessarie all'applicazione delle disposizioni doganali comunitarie differenti da quelle che si riferiscono a settori particolari della legislazione doganale dove funziona già un Comitato specializzato (nomenclatura, valore, origine, perfezionamento attivo, transito comunitario). Donde discende la denominazione di "Comitato della regolamentazione doganale generale" proposta per tale Comitato, in opposizione ai comitati esistenti nel quadro delle regolamentazione doganali "particolari".

- e) Le disposizioni dell'articolo 5 tendono a limitare il beneficio della franchigia agli utilizzatori di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (in particolare di strumenti o apparecchi scientifici) che adempiono tutte le condizioni necessarie per la sua concessione. Non richiedono commenti particolari.

Considerato il suo contenuto, è auspicabile che la presente proposta sia sottomessa al parere del Parlamento europeo, nonché a quello del Comitato economico e sociale.

Proposta
di
regolamento (CEE) no
del Consiglio del
relativo all'importazione in franchigia
dai dazi della tariffa doganale comune
degli oggetti a carattere educativo,
scientifico o culturale.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, allo scopo di facilitare sia la libera circolazione delle idee che l'esercizio d'attività culturali, nonchè la ricerca scientifica nell'ambito della Comunità, occorre, nella misura del possibile, ammettere in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale importati dai paesi terzi; che l'Accordo, denominato accordo di Firenze, elaborato sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), entrato in vigore il 21 maggio 1952 e che serve da base alle disposizioni applicabili in materia nella maggior parte degli Stati membri, prevede la concessione di tali franchigie doganali;

considerando che l'applicazione delle franchigie doganali a beneficio degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale deve essere uniforme in tutta la Comunità;

../..

considerando che allo scopo di tener conto delle possibilità di fabbricazione offerte dall'industria comunitaria, per ciò che concerne più particolarmente gli strumenti o apparecchi scientifici, la concessione della franchigia deve essere subordinata alla condizione che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non siano disponibili non solo nello stato membro nel quale si effettua l'importazione, ma nella stessa Comunità;

considerando che, tenuto conto della rapida evoluzione della tecnica nel settore degli apparecchi e strumenti scientifici, la constatazione di tale situazione di fatto esige l'istituzione di una procedura comunitaria di consultazione nell'ambito di un Comitato che consenta in questo settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente regolamento e prevedere a tale scopo una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione nei termini di tempo appropriati;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ripresi nell'allegato I sono ammessi in franchigia dai dazi della Tariffa doganale comune, qualunque sia l'uso cui sono destinati.

Articolo 2

1. Gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ripresi nell'Allegato II sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando siano destinati :

- sia ad istituti o organismi pubblici o di pubblica utilità a carattere educativo, scientifico o culturale,

- sia ad istituti o organismi di pubblica utilità rientranti nelle categorie designate per ogni oggetto nella colonna 3 di detto allegato, purché siano stati a tal riguardo autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. La franchigia prevista al paragrafo 1 è concessa direttamente dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è situato l'istituto o organismo importatore, e secondo le modalità che esse stabiliscono.

Articolo 3

1. Gli strumenti e apparecchi scientifici non contemplati agli articoli 1 e 2 e importati esclusivamente ai fini dell'insegnamento o della ricerca scientifica pura sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, allorché:

a) sono destinati:

- agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;
- agli istituti scientifici o d'istruzione a carattere privato, autorizzati a tale riguardo dalle autorità competenti degli Stati membri;

e quando

b) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati al momento nella Comunità.

2. La franchigia prevista al paragrafo 1 è applicabile, con riserva della presentazione di ogni giustificativo necessario, agli elementi, pezzi di ricambio e accessori necessari al funzionamento degli strumenti e apparecchi scientifici ammissibili essi stessi in franchigia.

../..

3. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo:

- si intende per "ricerca scientifica pura" la ricerca effettuata per fini non commerciali;
- l'equivalenza del valore scientifico è stimata confrontando le caratteristiche e le specificazioni proprie allo strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta con quelle del corrispondente strumento o apparecchio fabbricato nella Comunità, al fine di determinare se quest'ultimo può essere utilizzato per gli stessi scopi scientifici cui è destinato lo strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta e con risultati paragonabili a quelli che si potrebbero ottenere da quest'ultimo.
- uno strumento o apparecchio scientifico è considerato come al momento fabbricato nella Comunità quando il termine di consegna, quest'ultimo valutato al momento dell'ordinazione, tenuto conto degli usi commerciali nel settore di produzione in questione, non è sensibilmente superiore al termine di consegna dello strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta o quando non lo supera in una misura tale che la destinazione o l'impiego inizialmente previsto per lo strumento o apparecchio ne siano sensibilmente colpiti.

4. Sono in ogni caso esclusi dalla franchigia i materiali d'equipaggiamento usuali, a meno che essi non presentino alcune particolarità che non possiedono i materiali disponibili nella Comunità.

Articolo 4

La franchigia di cui all'articolo 3 è concessa dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situato l'istituto o organismo destinatario.

../..

La concessione della franchigia è subordinata alla condizione che, in base alle modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8, sia stato verificato che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente a quello degli strumenti o apparecchi, di cui è richiesta l'importazione in franchigia, non siano attualmente fabbricati nella Comunità.

Articolo 5

1. Gli oggetti ripresi nell'Allegato II e gli strumenti e apparecchi scientifici di cui all'art. 3, che sono stati ammessi al beneficio della franchigia non possono formare oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza l'accordo preventivo dell'autorità competente dello Stato membro in cui hanno avuto luogo le formalità di immissione in libera pratica.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito ad un istituto o organismo beneficiario della franchigia in applicazione dell'art. 2 paragrafo 1 o dell'art. 3 paragrafo 1, la franchigia resta acquisita a condizione che quest'ultimo utilizzi l'oggetto, strumento o apparecchio per scopi non commerciali.

Negli altri casi, la conclusione del prestito, della locazione o della cessione a titolo oneroso o gratuito è subordinata al pagamento preventivo dei dazi doganali, al tasso in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, secondo la specie e sulla base del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti dello Stato membro in cui hanno avuto luogo le formalità di immissione in libera pratica.

../..

Articolo 6

1. E' istituito un Comitato della regolamentazione doganale generale, qui appresso denominato il "Comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il Comitato fissa il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Il Comitato esamina ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento che venga evocato dal suo presidente, sia su sua iniziativa, sia su domanda del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 8

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, comma secondo, e dell'articolo 5 sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Il rappresentante della Commissione sottomette al Comitato un progetto sulle disposizioni da prendere. Il Comitato emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può determinare in funzione dell'urgenza del problema in causa. Esso delibera alla maggioranza di quarantatré voti, i voti degli Stati membri sono calcolati secondo la ponderazione attribuita agli Stati membri dall'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato.
3. a) La Commissione adotta le disposizioni esaminate quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le disposizioni esaminate non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottomette senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata.

- c) Se, allo spirare di un termine di tre mesi a partire dal momento in cui il Consiglio è adito, esso non ha deliberato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

N° della TDC	Designazione delle merci
49.11	<u>A. Libri, pubblicazioni e documenti</u> Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento : ex B. Altri : - libri e documenti ottenuti con procedimenti di riproduzione diversi dalla stampa, comprese le micro-riproduzioni su supporti opachi - documenti ufficiali, parlamentari e amministrativi pubblicati nel loro paese d'origine - manifesti di propaganda turistica e pubblicazioni turistiche (opuscoli, guide, orari, prospetti e pubblicazioni simili) illustrati o non, compresi quelli pubblicati da imprese private, per invitare il pubblico ad effettuare viaggi all'esterno delle Comunità europee - pubblicazioni che invitano a fare degli studi allo estero - cataloghi di libri e pubblicazioni, messi in vendita da una casa editrice o da una libreria con sede allo esterno delle Comunità europee - cataloghi di films, di registrazioni e di ogni altro materiale audiovisivo a carattere educativo, scientifico o culturale, pubblicati dalla - o per conto della - Organizzazione delle Nazioni Unite, o una delle sue Istituzioni specializzate
ex 90.21	Carte in rilievo geografiche, idrografiche o celesti, ottenute con procedimenti di riproduzione diversi dalle stampe <u>NOTA:</u> sono tuttavia esclusi dalla franchigia : a) I libri, pubblicazioni e documenti (eccettuati i cataloghi, nonché i manifesti e le pubblicazioni turistiche di cui sopra) pubblicati essenzialmente a scopo di propaganda commerciale da un'impresa commerciale privata o per suo conto/..

ALLEGATO I (Seguito)

N° della TDC	Designazione delle merci
ex 90.21 (seguito)	b) Giornali e periodici in cui la pubblicità supera il 70% dello spazio c) Ogni altro oggetto (eccettuati i cataloghi di cui sopra) in cui la pubblicità supera il 25% dello spazio. Nel caso delle pubblicazioni e dei manifesti di propaganda turistica, questa percentuale riguarda solo la pubblicità commerciale privata ...
	<u>B. Materiale audiovisivo a carattere educativo, scientifico o culturale</u>
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive : A. Pellicole cinematografiche : ex II - altre positive, a carattere educativo, scientifico o culturale, prodotte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue Istituzioni specializzate
ex 37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive, a carattere educativo, scientifico o culturale, prodotte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, o da una delle sue Istituzioni specializzate
ex 37.07	Altre pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate mute o comportanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive - Pellicole cinematografiche d'attualità (comportanti o non il suono) che rappresentino avvenimenti aventi carattere d'attualità all'epoca dell'importazione e importate, a scopo di riproduzione, sia sotto forma di negative, impressionate e sviluppate, sia sotto forma di positive, esposte e sviluppate, sia sotto forma di positive, esposte o sviluppate, intendendosi la franchigia limitata e due copie per soggetto
92.12	Supporti di suono per gli apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc..... preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi B. Registrati ../..

ALLEGATO I (Seguito)

N° della TDC	Designazione delle merci
92.12 (Seguito)	ex II. Altri, a carattere educativo, scientifico o culturale, prodotti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o una delle sue Istituzioni specializzate <u>C. Oggetti destinati ai ciechi</u>
ex 49.03	Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incarttonati o rilegati, per bambini, in rilievo per ciechi
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento : ex B. altri, in rilievo per ciechi

ALLEGATO II

N° della TDC	Designazione delle merci	Istituti o organismi beneficiari
	<u>Materiale audiovisivo a carattere educativo, scientifico e culturale</u>	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive A. Pellicole cinematografiche ex II. altre positive, a carattere educativo, scientifico o culturale	Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi), nonché ogni istituto e associazione, pubblici o privati, a carattere educativo, scientifico o culturale abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
ex 37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive, a carattere educativo, scientifico o culturale	Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi), nonché ogni istituto e associazione, pubblici o privati, a carattere educativo, scientifico o culturale abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
37.07	Altre pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, comportanti solo la registrazione del suono, negative o positive B. Altre positive ex I. Pellicole cinematografiche d'attualità (comportanti il suono o meno) che rappresentino avvenimenti aventi carattere d'attualità all'epoca dell'importazione, positive non intermedie di lavoro	Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi) abilitato dalle autorità competenti degli Stati membri ../..

ALLEGATO II (Seguito)

N° della TDC	Designazione delle merci	Istituti o organismi beneficiari
37.07 (Seguito)	ex II. altre, a carattere educativo, scientifico o culturale	Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi) nonché ogni istituto pubblico o privato a carattere educativo, scientifico o culturale abilitato dalle autorità competenti degli Stati membri
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento ex B. altri: - pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione o all'insegnamento	Enti a carattere educativo, scientifico o culturale, pubblici o privati, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
ex 90.21	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.) non suscettibili di altri usi : - modelli, plastici e pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all'insegnamento	Enti a carattere educativo, scientifico o culturale, pubblici o privati, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
92.12	Supporti di suono per gli apparecchi della voce n° 92.11, o per registrazioni analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc.. preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi	Ogni istituto (compresi gli enti radiofonici e televisivi) e associazione, pubblici o privati, a carattere educativo, scientifico o culturale, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri ../..

ALLEGATO II (Seguito)

N° della TDC	Designazione delle merci	Istituti o organismi beneficiari
92.12 (Seguito)	ex B. con registrati a carattere educativo, scientifico o culturale	
ex 66.02	<u>Oggetti destinati ai ciechi</u> Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile), frustre, frustini e simili - bastoni bianchi per ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
90.19 B	Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità ex II. altri: - apparecchi per guidare i ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
ex 91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo) - orologi Braille per ciechi con casse in metalli non preziosi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
97.04	Oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici, anche a motore per pubblici esercizi, tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da gioco) : ex B. altri: - tavoli da gioco adattati per i ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
Diversi	Altri oggetti (per es. apparecchi per facilitare la lettura ai ciechi) specialmente ideati per lo sviluppo educativo, scientifico o culturale dei ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri